

CONVENZIONE

Tra il Ministero dell'Ambiente - Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare e la Provincia di Crotone

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 21 del mese di maggio 1997 nella sede del MINISTERO DELL'AMBIENTE in Roma, Via della Ferratella in Laterano, 25/33, sono presenti:

- il Dott. Matteo Baradà, nella sua qualità di Direttore Generale dell'Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare,
- il Dott. Carmine Talarico, nella sua qualità di Presidente della Provincia di Crotone,

PREMESSO

- che con decreto 27 dicembre 1991, del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Marina Mercantile, è stata istituita la Riserva naturale marina denominata "Capo Rizzuto";
- che ai sensi dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982 n. 979, come modificato dal comma 11 dell'art. 2 della legge 8 luglio 1986 n. 349, e confermato dall'art. 19, 2° comma della legge 06.12.1991 n. 394, la gestione della Riserva marina può essere concessa con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro della Marina Mercantile, a Enti pubblici;
- che, con D.I. 28.04.1994, attuativo della legge 24.12.1993 n. 537, sono state trasferite al Ministero dell'Ambiente le funzioni del soppresso Ministero della Marina Mercantile in materia di tutela e di-

fesa dell'ambiente marino;

- che il decreto legislativo 3.2.1993 n. 29 agli artt. 3 e 16 assegna ai dirigenti l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Il Ministero dell'Ambiente - Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare delega la gestione della Riserva naturale marina denominata "Capo Rizzuto" alla Provincia di Crotone.

ARTICOLO 2

La presente convenzione ha la durata di nove anni ed è da intendersi tacitamente rinnovata per un uguale periodo, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi all'altra entro sei mesi, prima della scadenza novennale.

ARTICOLO 3

L'Ente gestore della Riserva è tenuto al perseguimento delle finalità di cui alla legge 31.12.1982 n. 979 così come confermato dalla legge 6.12.1991 n. 394, e al decreto istitutivo della Riserva medesima, al rispetto di tutti i vincoli normativi e regolamentari previsti, in particolare ad osservare e fare osservare i divieti di cui al menzionato decreto istitutivo e le direttive emanate in materia dal Ministro dell'Ambiente ai sensi dell'art. 5 terzo comma della legge 08.07.1986 n. 349 nonché ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 della legge n. 979/82 e 19 della legge n. 394/91.

ARTICOLO 4

Per l'attuazione del decreto istitutivo 27.12.1991 sopra menzionato e per l'organizzazione della Riserva, l'Ente gestore provvede ad adottare tutte le misure necessarie affinché siano indicati e portati a conoscenza della generalità dei cittadini l'estensione e i confini di ciascuna zona (A e B) in cui si articola la Riserva, nonché le attività vietate e quelle consentite all'interno delle stesse, dotandosi di una struttura amministrativa e organizzativa adeguata ai compiti da svolgere e comunque di concerto con le Amministrazioni comunali di Crotona e Isola Capo Rizzuto.

ARTICOLO 5

Per i rapporti con il Ministero dell'Ambiente, nonché per l'attuazione della presente convenzione, l'Ente gestore provvede a designare un Responsabile della Riserva.

ARTICOLO 6

Per il perseguimento delle finalità scientifiche e didattiche di cui all'art. 3 del decreto istitutivo 27.12.1991, l'Ente gestore si avvarrà della collaborazione di Istituti Universitari e dell'Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare (ICRAM). Ai predetti fini verranno stipulate apposite convenzioni da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'Ambiente, previo parere del Comitato tecnico - scientifico e della Commissione di Riserva.

ARTICOLO 7

Con le modalità che saranno indicate dal regolamento di cui all'art. 28 penultimo comma della legge 979/82, l'Ente gestore è tenuto ad inviare, previo parere della Commissione di Riserva, entro il 30 giu-

gno di ciascun anno al Ministero dell'Ambiente, per l'approvazione, una relazione sulla attività svolta nell'anno precedente, nonché il programma di attività previsto per l'anno successivo comprendente la realizzazione di tutti gli obiettivi indicati nell'art. 3 del citato decreto 27.12.1991, istitutivo della Riserva, con la previsione delle relative spese distinte fra quelle da finanziare da parte dello Stato e quelle da finanziare con gli altri proventi di cui all'art. 6, 1° comma, 2° e 3° capoverso del decreto 27.12.1991.

ARTICOLO 8

L'Ente gestore è tenuto ad avere apposita contabilità delle voci, opportunamente dettagliate, relative alle risorse finanziarie acquisite per la gestione della Riserva ed a predisporre, secondo le modalità del citato regolamento, un bilancio preventivo ed un conto consuntivo per ciascun esercizio finanziario. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'Ambiente.

ARTICOLO 9

Per il perseguimento delle finalità istitutive della Riserva l'Ente gestore può attivare, anche direttamente, iniziative economiche compatibili con le finalità medesime e con il Programma Triennale del Ministero dell'Ambiente, utilizzando i relativi proventi che saranno acquisiti al bilancio della riserva per il finanziamento di attività volte ad una migliore gestione della Riserva medesima. L'attivazione di tali iniziative è subordinata al preventivo assenso del Ministero dell'Ambiente e la relativa contabilità deve essere tenuta separata da

quella inerente il bilancio dell'Ente gestore ed essere allegata allo stesso bilancio.

ARTICOLO 10

L'Ente gestore è tenuto a dare immediata comunicazione al Ministero dell'Ambiente di qualsiasi fatto ed evento che possa risultare compromissivo delle finalità di protezione ambientale dell'area, o che possa, anche potenzialmente, arrecare danni o alterazioni al patrimonio naturale della Riserva.

ARTICOLO 11

L'Ente gestore dovrà proporre e promuovere, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente, tenuto conto degli atti di indirizzo e coordinamento posti in essere dal medesimo, presso le competenti sedi istituzionali e segnatamente presso la Regione, l'adozione di adeguate misure di integrazione della tutela nelle zone territoriali contigue alla Riserva, al fine di ottimizzare gli interventi per il raggiungimento delle finalità di tutela della Riserva stessa.

ARTICOLO 12

Il Ministero dell'Ambiente può in qualsiasi momento disporre ispezioni e verifiche per accertare lo stato di attuazione della presente convenzione, la rispondenza delle attività poste in essere dall'Ente gestore alle finalità previste dalle leggi 31.12.1982 n.979 e 6.12.1991 n. 894 e dal decreto istitutivo della Riserva, nonché la correttezza della gestione economica e finanziaria della stessa. Il Ministero dell'Ambiente può in qualunque momento disporre ispezioni e verifiche tecniche per accertare lo stato di conservazione

degli ambienti naturali ed il grado di salvaguardia realizzato.

ARTICOLO 13

In caso di comprovata inadempienza degli obblighi assunti dall'Ente gestore con la presente convenzione, di mancata attuazione anche parziale dei programmi approvati, per i quali l'Ente medesimo ha ricevuto i finanziamenti da parte dello Stato, o di mancata rispondenza tra l'utilizzazione dei contributi e l'attuazione dei programmi, nonché di comprovate irregolarità nella gestione finanziaria in genere, il Ministero dell'Ambiente, a suo insindacabile giudizio, può risolvere, con effetti immediati, la presente convenzione.

ARTICOLO 14

L'attività di vigilanza per il rispetto dei divieti previsti dal decreto 27.12.1991, istitutivo della Riserva marina, e per la repressione delle eventuali violazioni è svolta dal personale della Capitaneria di Porto di Crotona. L'Ente gestore collabora alle attività relative all'osservanza delle norme suddette e provvede a segnalare con immediatezza al personale della Capitaneria di Porto tutte le eventuali infrazioni.

ARTICOLO 15

La presente convenzione non sarà impegnativa per le Amministrazioni se non dopo l'approvazione dei competenti Organi di controllo.

ARTICOLO 16

La presente convenzione, redatta in carta semplice, è esente da imposta di registrazione perchè stipulata nell'interesse dello Stato tra Pubbliche Amministrazioni.